



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 29/04/2014

*copia*

### OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **Duemilaquattordici** e questo di **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:45** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

LONGHI VLADIMIRO	Sindaco	Presente
SALLUZZO SALVATORE	Consigliere Comunale	Presente
GHINELLO ILIHC	Consigliere Comunale	Presente
SPETTOLI CHIARA	Consigliere Comunale	Presente
FASCIA CARLOTTA	Consigliere Comunale	Presente
DALL'OLIO ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Consigliere Comunale	Presente
MONARI MARCO	Consigliere Comunale	Assente
LIOTTA GIUSTO	Consigliere Comunale	Assente
ARGELLI MAURA	Consigliere Comunale	Assente
PAGANI PAOLO	Consigliere Comunale	Presente
NERI NADIA	Consigliere Comunale	Assente
BERNARDI ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
DE MARCHI VIRGINIO	Consigliere Comunale	Presente
COLOMBARA SABRINA	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
MONTAGNINI GIULIANO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco LONGHI VLADIMIRO

Partecipa il sottoscritto Dott.Ssa Manuela Giovagnoni, Vice Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: BAGNOLI FLAVIANA, MONTAGNINI GIULIANO,

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 / 2014

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16);
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

## Delibera di Consiglio Comunale n. 24 / 2014

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la Legge 296/2006 che demanda alla podestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

## Delibera di Consiglio Comunale n. 24 / 2014

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba essere versato in autoliquidazione ovvero, mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, attraverso invio di modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TASI, rinviando alla delibera di approvazione delle aliquote l'individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con l'entrata TASI.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle*

## Delibera di Consiglio Comunale n. 24 / 2014

*finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto la bozza di regolamento comunale TASI proposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267 del 18/8/2000 ed in particolare il comma 5 dell'articolo 38 che prevede: “ I consigli comunali durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Rilevato la necessità di adottare il presente atto in quanto urgente e improrogabile al fine di fornire ai contribuenti le informazioni necessarie per effettuare i versamenti del tributo alle medesime scadenze previste per l'IMU;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento “de quo”;

Con voti, espressi in forma palese: favorevoli n.8, astensioni n.2 (Cons. De Marchi, Mengoli), contrari n.2 (Cons. Bernardi, Montagnini);

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili del comune (TASI) adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15

## Delibera di Consiglio Comunale n. 24 / 2014

dicembre 1997nì, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 , ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

-----\*\*\*\*\*-----

LP/Im



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 29/04/2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to LONGHI VLADIMIRO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

---

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine  
alla regolarità tecnica Servizio Finanziario  
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in  
ordine alla regolarità contabile  
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

Responsabile di Settore  
F.to Rag. Poli Laura

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.to Rag. Laura Poli

---

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì, 06/05/2014

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2014 (art. 134 comma 4 L.267/00)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

---

Copia conforme all'originale

---